

Convenzione per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza - ATO MB e il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato – Brianzacque S.r.l. per l'effettuazione dei controlli di cui al programma previsto dall'art. 128 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

TRA

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza (di seguito ATO MB), con Sede Legale in Monza, Via Grigna, 13 e sede operativa in Via Locarno, 1 che interviene alla sottoscrizione del presente accordo nella persona del Direttore

E

Il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Brianzacque S.r.l. (di seguito GESTORE), con Sede in Monza, Viale Fermi, 105 che interviene alla sottoscrizione del presente atto nella persona del Presidente

Di seguito le parti

Visti:

- il D.Lgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico degli Enti Locali";
- la Legge 7/08/90 n.241 e s.m.i. "Nuove Norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il D.Lgs 3/04/2006 n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12/12/2003, n.26 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*" in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrata dalla L.R. 27.12.2010 n.21;
- il R.R. 6/2019 e relativi allegati: Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- la Legge n. 689/81 "Legge di depenalizzazione".

Richiamati:

- lo Statuto ATO MB vigente;
- il vigente Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza di ATO MB.

Premesso che:

1. ATO MB ai sensi degli Artt. 113 e 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è competente ad autorizzare gli scarichi in pubblica fognatura di:
 - a) acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi del R.R. 4/06;
 - b) acque reflue industriali;e a rilasciare le dichiarazioni di assimilazione ai sensi del R.R. 6/2019;
2. ATO MB, in quanto Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo "scarico in pubblica fognatura", ha l'obbligo di effettuare il controllo sugli scarichi sulla base di un programma, così come stabilito ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D.Lgs 152/06 "un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli", e secondo le indicazioni previste dal R.R. 6/2019; le attività ispettive sono finalizzate all'accertamento del rispetto delle prescrizioni normative nonché di quanto previsto nei provvedimenti autorizzatori e alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
3. il GESTORE è una Società Operativa Territoriale che svolge tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del Servizio Idrico, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti;
4. le presenti modalità tecnico operative, e l'affidamento dell'incarico di cui alla presente convenzione, sono dirette a fornire elementi di riferimento per il controllo degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria, assicurando che il sistema complessivo dei controlli assuma le caratteristiche di periodicità, diffusione, effettività e imparzialità prescritte dalla normativa, e che gli stessi controlli siano finalizzati all'accertamento amministrativo sanzionatorio;
5. il GESTORE effettua i controlli, ai sensi dell'art 128, comma 2 del D.Lgs 152/06, con l'obiettivo principale di verificare gli scarichi, ai fini tariffari e di evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria ed agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e propone, per la relativa approvazione, ad ATO MB in quanto Autorità responsabile, le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari ed i valori di emissione degli scarichi nella rete fognaria;
6. il R.R. 6/2019 – Allegato G prevede la possibilità che l'Ufficio d'Ambito possa accordarsi con il gestore allo scopo di ricorrere alla collaborazione di tecnici dipendenti del gestore stesso che possono operare per l'Ufficio d'Ambito nelle operazioni tecniche connesse alle attività in loco.

Considerato che:

- il GESTORE è dotato di personale competente, formato per l'effettuazione di sopralluoghi e controlli degli scarichi, nonché di risorse tecniche e strumentali adatti allo scopo, e pertanto può assumere la veste di organo tecnico di vigilanza;
- il personale tecnico di ATO MB può comunque affiancare il GESTORE nell'esecuzione dei citati controlli.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Finalità

ATO MB affida al GESTORE, che accetta, l'effettuazione di controlli assunti carattere di accertamento amministrativo, al fine dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie, come previsto dal combinato disposto del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della Legge 689/81, e come di seguito disciplinato.

Art. 3 Predisposizione del programma dei controlli

1. ATO MB ha elaborato, in collaborazione con ARPA, il Programma dei controlli che sarà aggiornato qualora necessario;
2. il Programma dei controlli, ad ogni suo aggiornamento, sarà trasmesso alla Regione Lombardia ed al GESTORE, e pubblicato sul sito istituzionale di ATO MB e del Gestore, al fine di garantirne la trasparenza ed una adeguata diffusione;
3. ogni inizio anno, in base a quanto approvato in sede di CDA verranno estratte le Aziende presso cui effettuare il controllo;
4. eventuali controlli straordinari saranno oggetto di comunicazione da parte di ATO MB di volta in volta, e dovranno di norma essere eseguiti entro 30 giorni solari da tale comunicazione.

Art. 4 Durata e modifiche della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data del 01/01/2026 ed è prorogabile secondo quanto al punto 2. La convenzione potrà cessare in ogni momento per comune accordo tra le parti o per disdetta unilaterale, da comunicare all'altra parte, almeno sei mesi prima della data di scadenza a mezzo PEC; ognuna delle parti garantisce, comunque, la continuità dell'adempimento delle rispettive obbligazioni almeno per i sei mesi successivi all'avvenuto ricevimento, da parte dell'altro contraente, della comunicazione di recesso;
2. la presente convenzione s'intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo comunicazione di richiesta di modifica e/o integrazione e/o recesso di una delle parti;
3. periodicamente le parti si incontreranno per adeguare la presente alle necessità insorte, da recepire quando necessario.

Art. 5 Obblighi di ATO MB

ATO MB fornisce al GESTORE l'elenco delle imprese estratte per il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio e per l'effettuazione del campionamento finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura così come previsti dall'allegato V alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. condividendone anticipatamente il numero ai fini organizzativi e gestionali, comunque entro un limite di 100 (cento) annui.

1. ATO MB si impegna, nei confronti del GESTORE, a consentire il migliore e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, utili e necessarie ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dallo stesso e, con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché per consentire un'opportuna pianificazione e programmazione delle attività esecutive dei controlli degli scarichi e delle analisi di laboratorio;
2. ATO MB controlla l'attività del GESTORE al fine di:
 - verificare la corretta attuazione della presente Convenzione e del Programma di controlli degli scarichi;
 - verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Programma dei controlli e la compatibilità degli stessi con la programmazione annuale e straordinaria.
3. ATO MB fornisce al GESTORE le direttive, come indicate negli articoli che seguono, concernenti le modalità, la periodicità nonché i contenuti degli accertamenti tecnici da eseguirsi sulla base del succitato Programma dei controlli;

4. ATO MB riconoscerà i costi delle prestazioni effettuate come dal listino del GESTORE – allegato 3 con pagamento a 30 gg. d.f.f.m., in forma digitale, previ controlli contabili.

Art. 6 Obblighi del GESTORE

1. il personale tecnico incaricato, nell'effettuazione dei controlli aventi finalità amministrativa sanzionatoria, dovrà attenersi a quanto disposto con il Programma dei controlli, cui deve fare costante riferimento;
2. il GESTORE, in quanto organo addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro può, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, per l'accertamento delle violazioni di competenza di ATO MB, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, procedere con rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, effettuare misurazioni, accedere a planimetrie ed attuare ogni altra operazione tecnica;
3. ATO MB potrà, sulla base di situazioni di emergenza ovvero in caso di mere segnalazioni, chiedere al GESTORE di effettuare controlli e campionamenti non previsti dalla presente Convenzione, segnalandolo tempestivamente a mezzo PEC allo stesso;
4. il GESTORE trasmetterà annualmente, ad ATO MB, tutti i dati relativi allo svolgimento:
 - del piano dei controlli di Brianzacque relativo agli scarichi di acque reflue industriali, quale supporto ad ATO MB per l'attività di supervisione;
 - del programma dei controlli di cui è stato incaricato, ai fini della verifica della sua corretta attuazione con particolare riferimento ai punti di campionamento e ai parametri da verificare;
5. il GESTORE, al fine di consentire ad ATO MB il rispetto dei termini imposti dalla Legge per la notifica dell'eventuale contestazione della violazione, si impegna a trasmettere a mezzo pec il verbale di sopralluogo e campionamento entro tre giorni lavorativi dalla data di sopralluogo;
6. entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione del rapporto di prova verrà trasmesso ad ATO MB il rapporto di prova e tutti i documenti ad esso propedeutici;
7. il personale impiegato per l'attività di controllo è individuato dal GESTORE del Servizio Idrico Integrato, Brianzacque che dovrà garantire che il personale sia formato ed incaricato nel rispetto delle norme vigenti, trasmettendo ad ATO MB l'elenco dei nominativi per presa d'atto.

Art. 7 Modalità di effettuazione dei controlli

1. le modalità dell'attività di controllo, di verifica degli atti autorizzatori e dell'esecuzione del campionamento, sono precisate in allegato alla presente convenzione e ne formano parte integrante;
2. il personale di Brianzacque addetto al sopralluogo e/o campionamento, provvederà a consegnare copia dei verbali di sopralluogo e campionamento di riferimento redatti nel corso dell'accertamento, ed a trasmetterne copia a mezzo PEC ad ATO MB come indicato all'art.6 della presente Convenzione.

Art. 8 Obblighi comuni

Le parti, nei casi di opposizione degli interessati ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81, avverso le ordinanze di ingiunzione, si impegnano a collaborare per quanto di competenza producendo relazioni tecniche e pareri al fine di garantire la migliore difesa e contribuire al confermare della fondatezza dell'accertamento.

Art. 9 Controversie

1. I contraenti si impegnano, qualora una delle parti non ottemperasse agli obblighi assunti, in relazione alla presente convenzione, ad intimare diffida ad adempiere tramite comunicazione formale trasmessa a mezzo PEC;
2. la parte inadempiente ha 30 giorni di tempo a partire dal ricevimento della diffida, per fornire le adeguate giustificazioni e per sanare la situazione di inadempienza. In mancanza di ciò e decorso tale termine, la presente convenzione potrà ritenersi definitivamente risolta per diritto e la controparte potrà ritenersi liberata da ogni vincolo di obbligo derivante dalla stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;
3. per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Monza.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR 2016/679 (Regolamento UE) e del D.lgs. 196/03 (Codice Privacy), che sono connessi all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione, è il Direttore di ATO MB. La nomina riguarda il trattamento dei dati dei quali è Titolare il GESTORE, quest'ultimi gestiti sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici.

Art. 11 Registrazione

Le parti convengono che la presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, verrà registrata solo in caso d'uso; in tale eventualità, tenuto conto che trattasi di prestazioni soggette ad IVA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 ed ai sensi dell'art. 11 parte prima della tariffa del D.P.R. 131/1986, si applica che l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Monza,

ATO MB

Brianzacque S.r.l.

Allegati:

- All. 1: Linee guida al PROGRAMMA di CONTROLLO degli SCARICHI
- All. 2: Linee guida allo svolgimento dei Controlli
- All. 3: TARIFFARIO ANALISI CHIMICHE – CHIMICO-FISICHE – MICROBIOLOGICHE E STRUMENTALI - Tariffario in vigore